

DELIBERAZIONE 30 SETTEMBRE 2025
431/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2024, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1355^a riunione del 30 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2023, 502/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 502/2023/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 12 aprile 2023, prot. Autorità 25506, del 13 aprile 2023;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 30 maggio 2023, prot. Autorità 37192, di pari data;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 27 novembre 2024, prot. Autorità 83020, di pari data (di seguito: comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- con la deliberazione 502/2023/R/eel, l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2024;
- con la comunicazione A2A, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2024, in relazione all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto sopra citato, A2A Energiefuture è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta A2A Energiefuture, titolare dell'impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2024, con riferimento a detto impianto;

- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da A2A Energiefuture, per il primo semestre dell'anno 2024, con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- in relazione all'impianto San Filippo del Mela 220kV, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2024

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad A2A Energiefuture S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 ottobre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini